

Legge regionale 8 maggio 1989, n. 14.

Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

CAPO I

CONTENUTI E DIFFUSIONE

Art. 1

Contenuti della pubblicazione

1. Nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto sono pubblicati:

- a) le modifiche dello Statuto regionale;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta;
- d) i decreti e le ordinanze adottati dal Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti delle strutture amministrative regionali delegati dagli organi o dalle leggi regionali;
- e) le circolari e le direttive emanate dal Presidente della Giunta regionale ai fini dell'illustrazione e dell'applicazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali;
- f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
- g) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la Regione del Veneto in conflitti di attribuzione o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
- h) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
- i) gli avvisi o i bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali e sia chiesta dagli organi degli enti interessati;
- l) le ordinanze di annullamento disposte dal Comitato regionale di controllo e dalle sue Sezioni provinciali;
- m) gli atti di organi statali o di altri enti pubblici, la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- n) gli atti degli enti locali o di altri enti adottati su funzioni delegate dalla Regione o su funzioni proprie, per i quali sia chiesta la pubblicazione;
- o) gli avvisi, i comunicati e le informazioni sull'attività degli organi regionali, la cui pubblicazione sia disposta dalla Giunta regionale o dal suo Presidente;
- p) i testi legislativi aggiornati e coordinati delle norme regionali che abbiano subito numerose e complesse modifiche dopo la loro originaria pubblicazione;

- q) gli indici degli atti legislativi e amministrativi pubblicati nel Bollettino ufficiale medesimo.

Art. 2

Articolazione

1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto è così suddiviso:

1.1 Parte prima:

sono in essa pubblicati le modifiche dello Statuto, le leggi e i regolamenti regionali.

1.2 Parte seconda: suddivisa, a sua volta, in due sezioni:

1.2.1 Sezione prima:

sono in essa pubblicati, per estratto o per indicazioni sommarie, i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale e dei dirigenti delle strutture regionali delegati dalla legge o dagli organi regionali, salva diversa modalità di pubblicazione disposta negli atti medesimi;

sono in essa pubblicate integralmente le circolari e le direttive di cui alla lettera e) dell'articolo 1.

1.2.2 Sezione seconda:

sono in essa pubblicate, per estratto o per indicazioni sommarie, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali, salva diversa disposizione da parte degli organi medesimi.

1.3 Parte terza:

sono in essa pubblicati gli atti indicati nelle lettere f), g), h), i) e o) del precedente articolo 1.

1.4 Parte quarta:

sono in essa pubblicati gli atti di cui alle lettere m), n) e p) dell'articolo 1.

2. In relazione alla quantità degli atti, di cui sia disposta o chiesta la pubblicazione, le singole parti in cui è suddiviso il Bollettino possono essere stampate separatamente in appositi fascicoli.

3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati:

- a) integralmente, gli atti di cui alla lettera l) dell'articolo 1;
- b) per estratto, i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione.

Art. 3

Pubblicazione e diffusione

1. Il Bollettino ufficiale è pubblicato in Venezia almeno con frequenza settimanale a cura della Giunta regionale e viene distribuito in abbonamento e in singoli fascicoli.

2. La Giunta regionale assicura la più ampia e rapida diffusione del Bollettino ufficiale in tutto il territorio regionale, anche avvalendosi di librerie convenzionate ed eventualmente dei mezzi di distribuzione dei giornali.

3. Il Bollettino ufficiale è posto in vendita almeno in ogni capoluogo di provincia del Veneto, non oltre il giorno successivo a quello in cui viene pubblicato.

4. Ogni fascicolo del Bollettino ufficiale è posto in visione di chiunque ne fosse interessato, mediante deposito

all'albo istituito presso le sedi della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli uffici regionali, nonché degli enti locali e regionali.

CAPO II

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE PUBBLICAZIONI

Art. 4

Validità degli atti pubblicati

1. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal dirigente della segreteria dell'organo che lo ha adottato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 5

Efficacia delle pubblicazioni

1. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, nei Bollettini ufficiali dei ministeri e nel foglio degli annunci legali della provincia.

CAPO III

ADEMPIMENTI REDAZIONALI

Art. 6

Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale entro cinque giorni dalla loro promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e sono preceduti e seguiti dalle formule espressamente indicate dall'articolo 43 dello Statuto medesimo.

2. Una copia del fascicolo del Bollettino ufficiale in cui sono pubblicate le leggi regionali viene trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dell'articolo 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e dell'articolo 19, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e successive modifiche e integrazioni.

3. La pubblicazione nella parte quarta del Bollettino dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel Bollettino contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.

Art. 7

Notazioni alle leggi e ai regolamenti regionali

1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionali, ai soli fini informativi, sono pubblicati di norma:
- le notizie relative al procedimento di formazione della legge e del regolamento regionali;
 - gli adempimenti, correlati a termini o scadenze, di competenza degli organi regionali e dei soggetti interessati;
 - la struttura regionale a cui è affidata la competenza della gestione amministrativa della legge o del regolamento regionali.

2. Al fine di consentire la puntuale e la corretta pubblicazione di quanto disposto dal precedente comma, le strutture amministrative regionali e la Segreteria del Consiglio regionale forniscono alla direzione del Bollettino ufficiale la documentazione e gli elaborati necessari.

Art. 8

Pubblicazione degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi, adottati dagli organi regionali o dai loro delegati, sono pubblicati dopo l'acquisizione del requisito dell'efficacia di cui agli articoli 45, 46 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. I provvedimenti adottati dagli organi degli enti regionali strumentali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale a richiesta dell'ente interessato, previa acquisizione della copia conforme all'originale da cui risulti l'approvazione o la presa d'atto da parte del competente organo regionale, in conformità alle specifiche previsioni legislative regionali.

3. I provvedimenti adottati dagli organi degli enti locali, dei consorzi o delle altre istituzioni locali, di cui sia chiesta la pubblicazione potranno essere pubblicati previa:

- acquisizione della copia autenticata o conforme all'originale, redatta ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- attestazione dell'intervenuta esecutività in conformità alle previsioni della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 e successive modificazioni;
- assolvimento degli obblighi tributari, a eccezione degli atti per i quali la legge preveda l'esenzione, disciplinati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successivi in materia di imposta di bollo;
- attestazione del versamento della tariffa appositamente stabilita dalla Giunta regionale, salva specifica esenzione espressamente disposta dalla legge.

Art. 9

Annunci, avvisi, bandi di concorso e di gara

1. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e di gara emanati dalla Regione e dagli altri enti pubblici, di cui sia chiesta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, devono indicare espressamente il relativo provvedimento di approvazione, esecutivo ai sensi di legge.

2. Le pubblicazioni di cui sopra, chieste dagli enti

pubblici non regionali, potranno essere effettuate previo assolvimento degli adempimenti recati dalle lettere a), b), c) e d), comma terzo, dell'articolo 8.

Art. 10

Numerazione atti

1. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti delegati regionali deve essere, per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.

2. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale, decorrente dal n. 1 per ciascun anno solare per le leggi regionali e per ciascuna legislatura per i regolamenti regionali.

Art. 11

Edizioni e numerazione dei fascicoli

1. I singoli numeri del Bollettino ufficiale, progressivi per ogni anno, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate dagli organi regionali interessati o dalla stessa direzione, oltre alla edizione ordinaria, possono essere pubblicati in supplemento, recante il riferimento al numero del fascicolo ordinario, oppure nelle edizioni speciale e straordinaria per ciascuna delle quali sarà attribuita una numerazione autonoma.

2. Nell'ambito di ciascuna edizione, con esclusione del supplemento, oltre alla specifica numerazione progressiva dei fascicoli, sarà attribuita la numerazione progressiva delle pagine.

3. Qualora siano pubblicati i fascicoli relativi al supplemento, all'edizione speciale e all'edizione straordinaria, se ne dovrà dare atto mediante stampa sulla copertina del fascicolo medesimo.

4. La Giunta regionale può disporre, qualora lo ritenga necessario, che ogni singola parte in cui è suddiviso il Bollettino, ai sensi del precedente articolo 2, sia pubblicata in una delle edizioni sopra indicate.

5. Della pubblicazione dei fascicoli appartenenti alla tipologia dei supplementi e delle edizioni speciale e straordinaria deve essere data notizia, con adeguato anticipo, nell'edizione ordinaria del Bollettino ufficiale.

Art. 12

Tiratura

1. Il Presidente della Giunta regionale determina la tiratura dei fascicoli del Bollettino, per ciascuna edizione e per ogni parte, qualora la pubblicazione venga effettuata separatamente, tenuto conto del numero degli abbonati e delle esigenze rappresentate dagli uffici.

2. In relazione all'andamento variabile dei valori di cui al precedente comma, la tiratura potrà essere adeguata nel corso di ciascun anno, ogni qual volta sarà necessario.

Art. 13

Distribuzione gratuita

1. Le edizioni ordinarie e i supplementi del Bollettino

ufficiale, nonché le edizioni speciali e straordinarie, sono distribuiti gratuitamente ai seguenti enti, soggetti e uffici:

1. Consiglieri regionali e Gruppi consiliari della Regione;
2. Strutture amministrative della Giunta e del Consiglio regionale;
3. Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale;
4. Commissario del Governo e prefetti del Veneto;
5. Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati;
6. Presidenza del Consiglio dei Ministri: servizio spettacolo, informazione e proprietà intellettuale; ufficio studi e legislazione e ufficio regioni;
7. Ministeri e uffici dei Ministri senza portafoglio;
8. Deputati e senatori eletti nel Veneto;
9. Corte costituzionale;
10. Corte suprema di Cassazione e Procura generale presso la stessa Corte; Consiglio di Stato; Corte dei Conti e Procura generale presso la stessa; Tribunale superiore delle acque pubbliche;
11. Avvocatura generale dello Stato;
12. Corte d'Appello di Venezia e Procura generale presso la stessa Corte; Tribunale delle acque pubbliche;
13. Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;
14. Tribunali, Procure della Repubblica e Preture del Veneto;
15. Avvocatura distrettuale dello Stato;
16. Uffici statali e organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
17. Università del Veneto;
18. Federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;
19. Comunità Economica Europea;
20. Quotidiani che si pubblicano nella Regione del Veneto;
21. Sedi regionali delle emittenti televisive;
22. Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre regioni;
23. Biblioteche e centri di lettura riconosciuti del Veneto che ne facciano richiesta;
24. Altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 14

Direzione, redazione e amministrazione

1. La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione viene effettuata a cura della Segreteria della Giunta regionale. Il direttore responsabile è nominato dalla Giunta regionale.

2. Gli adempimenti amministrativi e contabili relativi

agli abbonamenti, alla vendita delle copie, al pagamento delle tariffe per le inserzioni, all'affidamento della stampa e alla gestione finanziaria, fiscale e postale del Bollettino sono affidati al Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.

3. La stampa, la spedizione e la gestione degli abbonamenti del Bollettino ufficiale sono affidati previo esperimento di licitazione privata sulla base di specifico capitolato d'appalto.

Art. 15

Canoni di abbonamento, prezzi e tariffe

1. La Giunta regionale determina il canone annuo di abbonamento al Bollettino ufficiale, nonché i prezzi di vendita dei singoli fascicoli e delle inserzioni.

2. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relative al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione del Veneto, Tesoreria regionale.

TITOLO II

COMMENTARIO DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO E DELLA GIURISPRUDENZA DI INTERESSE REGIONALE E RILASCIO COPIA ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 16

Pubblicazione del Commentario

1. La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un Commentario delle decisioni del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché della giurisprudenza di interesse regionale.

Art. 17

Consiglio di direzione e Comitato di redazione

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 la Giunta regionale nomina, con cadenza biennale:

- a) un Consiglio di direzione, con funzioni di indirizzo programmatico, composto di rappresentanti del Consiglio e della Giunta regionale, degli organi regionali di controllo e degli enti locali, assicurando la presenza delle diverse forze politiche;
- b) un Comitato di redazione, con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo, formato, oltre che dal dirigente coordinatore del Dipartimento per la funzione di controllo, da nove membri, scelti tra funzionari ed esperti nelle discipline amministrative, di cui uno con funzioni di direttore responsabile.

Art. 18

Rilascio copia atti amministrativi regionali

1. Chiunque vi abbia interesse può chiedere e ottenere copia degli atti amministrativi adottati dagli organi della Regione.

2. Al rilascio di copia degli atti adottati dal Presidente

della Giunta regionale o dai suoi delegati, e dalla Giunta regionale o dai suoi funzionari da essa delegati provvede la Segreteria della Giunta regionale.

3. Al rilascio di copia degli atti adottati dal Consiglio regionale, dal suo Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede la Segreteria Generale del Consiglio regionale.

4. Le modalità per il rilascio delle copie degli atti amministrativi degli organi regionali sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a seconda se trattasi di atti emessi da organi della Giunta o del Consiglio.

TITOLO III

NORMA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 19

Norma finanziaria

1. Agli oneri per la redazione e la pubblicazione del Bollettino ufficiale e del Commentario si fa fronte per l'esercizio finanziario 1989 con lo stanziamento iscritto al capitolo 5120 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989, di cui alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

2. Per gli anni successivi lo stanziamento del capitolo 5120 verrà determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari.

3. I proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del Bollettino ufficiale della Regione saranno introitati al capitolo 6100 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, denominato: «Proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 20

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 17 aprile 1975, n. 37.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 maggio 1989

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Gallinaro e Pupillo relativo a «Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e riordino delle disposizioni relative al Bollettino ufficiale della Regione Veneto» (progetto di legge n. 338);
 - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto» (progetto di legge n. 451);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1^a commissione consiliare rispettivamente in data 20 gennaio 1988 (progetto di legge n. 338), 7 febbraio 1989 (progetto di legge n. 451);
- La 1^a commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto» e ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 marzo 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luciano Gallinaro, ha esaminato e approvato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 marzo 1989, n. 1364;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 aprile 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 aprile 1989, n. 5487/20106 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Segreteria della Giunta (art. 14, comma 1, lr n. 14/1989);
Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti (art. 14, comma 2, lr n. 14/1989).